

DELIBERAZIONE 7 GIUGNO 2018 319/2018/R/EEL

<u>DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL COSTO VARIABILE RICONOSCIUTO DELL'IMPIANTO ESSENZIALE BRINDISI SUD DI ENEL PRODUZIONE S.P.A.</u>

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1022^a riunione del 7 giugno 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, nonché indifferibile e urgente.

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità, 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111);
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2017, 799/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 799/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2017, 928/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 928/2017/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna) del 4 giugno 2018, prot. Autorità 17534 del 4 giugno 2018 (di seguito: comunicazione 4 giugno 2018).

CONSIDERATO CHE:

• gli articoli 64 e 65, della deliberazione 111 (nel prosieguo, se non diversamente specificato, gli articoli e i commi con radice 64, 65 e 77 sono da considerare relativi alla deliberazione 111) stabiliscono i criteri per la determinazione dei corrispettivi da



riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi;

- il comma 64.31, che si applica sia agli impianti essenziali in regime ordinario che a quelli ammessi alla reintegrazione dei costi, prevede che Terna, per ciascuna unità di produzione essenziale, presenti all'Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 64.29, vale a dire, nel caso di unità termoelettrica:
 - la categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - il rendimento di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g), del comma 64.11 (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 o, in caso contrario, i valori dei corrispondenti standard relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - il valore della componente a copertura dei costi standard per la logistica internazionale e nazionale del combustibile e i valori delle componenti a copertura degli oneri di cui alle lettere e) (specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato del servizio di dispacciamento), f) (acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico per esigenze di produzione) ed h) (manutenzione correlata alla quantità di energia elettrica prodotta) del comma 64.11, nonché i valori delle percentuali standard per la valorizzazione della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento di cui al comma 64.18;
- il comma 64.31 stabilisce, inoltre, che Terna presenti all'Autorità una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento ai sensi del comma 64.30; in base alla lettera b) di quest'ultimo comma, tra l'altro, l'utente medesimo, con riferimento a una o più unità di produzione nella sua disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell'esercizio di questa facoltà, l'utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
- con la deliberazione 799/2017/R/eel, l'Autorità:
 - ha approvato, con efficacia limitata all'anno 2018, le proposte e le istanze (dati e informazioni di cui al comma 64.29 e istanze avanzate ai sensi del comma 64.30) presentate all'Autorità in merito ai parametri per la determinazione del costo variabile riconosciuto degli impianti essenziali per l'anno 2018, ivi incluso l'impianto Brindisi Sud;
 - ha, tra l'altro, riconosciuto agli utenti del dispacciamento interessati la facoltà di presentare istanze a Terna *ex* comma 64.30, lettera b), per la modifica dei valori dei parametri che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto, anche oltre i termini allora vigenti;
- con la deliberazione 928/2017/R/eel, l'Autorità ha ammesso l'impianto essenziale Brindisi Sud al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2018, a seguito di apposita istanza avanzata dal relativo utente del dispacciamento;
- dalla comunicazione 4 giugno 2018 emerge che:



- Enel Produzione S.p.a. (di seguito: Enel Produzione), in qualità di utente del dispacciamento dell'impianto Brindisi Sud, si è avvalso della facoltà di cui al combinato disposto del comma 77.34, lettera j), e del comma 64.30, lettera b), richiedendo di modificare in riduzione, rispetto a quanto approvato con la deliberazione 799/2017/R/eel, i valori di uno dei parametri rilevanti per la determinazione del costo variabile riconosciuto (di seguito: valori standard) delle unità di produzione dell'impianto Brindisi Sud (di seguito anche: istanza);
- l'istanza è volta a tenere conto dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria ad apportare modifiche ai processi operativi, in modo da migliorarne l'efficienza e ridurne l'impatto ambientale, rispettando, nel contempo, le prescrizioni dalla stessa disposte in data 28 settembre 2017 con riferimento all'impianto Brindisi Sud.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza, stabilendo che i valori standard approvati con il presente provvedimento abbiano efficacia a decorrere:
 - dal giorno 4 giugno 2018, ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto rilevante per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione;
 - dal primo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento – per il quale è ancora possibile presentare offerte sul mercato del giorno prima, ai fini del calcolo del costo variabile riconosciuto rilevante per la formulazione delle offerte;
- prevedere che Enel Produzione aggiorni tempestivamente l'Autorità e Terna nel caso in cui vengano meno o si modifichino le condizioni che hanno giustificato la modifica dei valori standard nei termini rappresentati nell'istanza

DELIBERA

- di accogliere, nei termini esplicitati in premessa, l'istanza di riduzione del costo variabile riconosciuto avanzata da Enel Produzione con riferimento alle unità di produzione dell'impianto Brindisi Sud;
- 2. di prevedere che Enel Produzione aggiorni tempestivamente l'Autorità e Terna nel caso in cui vengano meno o si modifichino le condizioni che hanno giustificato la modifica dei valori standard nei termini rappresentati nell'istanza;
- 3. di trasmettere il presente provvedimento a Terna e ad Enel Produzione;
- 4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

7 giugno 2018

IL PRESIDENTE Guido Bortoni